

DISCIPLINARE DI GARA

STAZIONE APPALTANTE: SUA Provincia di Ancona; Strada di Passo Varano n. 19, tel. 071/5894362/5894257/5894349; www.provincia.ancona.it, per conto della Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona, con sede a Corinaldo (AN) in Viale Degli Eroi n. 17, tel. 071/679215, www.fondazione-smg.it, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 09/09/2021.

DESCRIZIONE: procedura aperta finalizzata all'affidamento in global service dei servizi socio-sanitari, assistenziali, riabilitativi, educativi e servizi generali (cucina, pulizie, lavanderia e guardaroba) presso la casa di riposo e residenza protetta per anziani Fondazione S. Maria Goretti – servizi alla persona di Corinaldo (AN) per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2024 (BAN48S).

CIG: 890603763A

VALORE DELL'APPALTO

Ai sensi del comma 4 dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016, **il valore totale del contratto, comprensivo dell'ipotesi di proroga opzionale è stimato in € 8.774.136,00 al netto di IVA, se ed in quanto dovuta, comprensivo degli oneri della sicurezza interferenziali, non soggetti a ribasso, pari ad € 86.872,62.**

L'importo complessivo dell'appalto, per l'intera durata certa (tre anni) è stimato in Euro 4.387.068,00 di cui:

Euro 4.343.631,69 quale importo soggetto a ribasso;

Euro 43.436,31 oltre IVA, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo presunto del contratto su base annua è pari ad € 1.462.356,00 di cui € 14.478,77 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Totale importo presunto appalto su base annua soggetto a ribasso: € 1.447.877,23

DURATA APPALTO: il presente appalto decorrerà dal 01.01.2022 al 31.12.2024 per una durata di anni tre o nel caso in cui alla data del 01.01.2022 la procedura di gara fosse ancora in corso, dalla data del verbale di consegna del servizio. La Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona si riserva la facoltà di esercitare l'opzione del rinnovo del contratto, per un periodo massimo di ulteriori tre anni rispetto alla data naturale di scadenza.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016, alla scadenza del contratto, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di affidamento del servizio in oggetto, lo stesso sarà eventualmente prorogato (opzione di proroga), agli stessi patti e condizioni, per ulteriori 12 mesi.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI APPALTO

Si precisa che, attualmente, il personale del servizio infermieristico è alle dipendenze dell'Ente, e verrà distaccato alla Ditta aggiudicataria con accordo specifico. Il costo di tale personale distaccato verrà mensilmente stornato dalla Ditta aggiudicataria all'Ente ad un costo medio orario stabilito nel contratto di distacco in relazione ai costi effettivamente sostenuti per detto personale. Qualora con il personale infermieristico distaccato dall'Ente non si dovessero raggiungere i minutaggi minimi richiesti dalla normativa Regionale e le integrazioni di servizio deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sarà facoltà dell'Ente chiedere alla Ditta aggiudicataria di provvedere all'assunzione del personale idoneo in grado di soddisfare appieno il servizio infermieristico richiesto.

Nella durata dell'appalto è facoltà, previo accordo di tutte le parti, disporre l'assunzione diretta del personale infermieristico, oggi in capo all'Ente, da parte della Ditta aggiudicataria.

FINANZIAMENTO

L'appalto è finanziato con fondi della Fondazione.

DOCUMENTAZIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA COMPRENSIVA DI

BANDO E DISCIPLINARE: visionabile e scaricabile dal seguente link:

<https://provanco.tuttogare.it>

GARANZIA PROVVISORIA: i concorrenti devono produrre la garanzia provvisoria prevista dall'art. 93 del D.lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

L'importo di tale garanzia, da inserire nella busta A) contenente la documentazione amministrativa, deve essere pari ad Euro 87.741,36 (2% di euro 4.387.068,00).

La garanzia suddetta è costituita alternativamente:

- da versamento in contanti o mediante bonifico bancario a favore della Fondazione, sul conto di tesoreria IBAN IT94G0306937330100000001727 con la seguente causale: *“cauzione provvisoria per partecipazione a procedura aperta finalizzata all'affidamento in global service dei servizi socio-sanitari, assistenziali, riabilitativi, educativi e servizi generali (cucina, pulizie, lavanderia e guardaroba) presso la casa di riposo e residenza protetta per anziani Fondazione S. Maria Goretti – servizi alla persona di Corinaldo (AN) per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2024 (BAN48S).”*.

- da titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Fondazione S. Maria Goretti;

- da fideiussione bancaria o assicurativa o da garanzia rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e

che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia, deve essere prestata in favore della Fondazione S. Maria Goretti e prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile.
3. l'operatività entro n. 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4. un periodo di validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte ;
5. l'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
6. **a pena di esclusione**, e ai sensi del comma 8, dell'art. 93, l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il suddetto comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzio ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

ATTENZIONE

- la fideiussione, nonché l'impegno al rilascio della cauzione definitiva, se assunto con atto separato, deve:

- a) evidenziare in modo inequivocabile il potere di firma del garante indicando specificatamente l'atto in forza del quale il soggetto che rilascia la polizza è legittimato alla sua emissione ed allegando copia del documento di riconoscimento;**
- b) essere sottoscritta digitalmente dal garante stesso e caricata dal concorrente direttamente sulla piattaforma del sistema.**

In caso di mancato rispetto della disciplina di cui sopra, il concorrente sarà ammesso al soccorso istruttorio, facendosi tuttavia presente che quest'ultimo non è concedibile qualora il documento originale non sia stato formato entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte.

- in caso di partecipazione in rti, la garanzia fideiussoria deve essere intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

La cauzione provvisoria dell'aggiudicatario sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto; agli altri concorrenti le cauzioni verranno restituite entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto, nelle percentuali e con le modalità previste dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per fruire delle riduzioni di cui sopra, l'operatore economico ne autocertifica il possesso, utilizzando il modulo di autocertificazione allegato al presente disciplinare (ALL. 3).

CONTRIBUTO ANAC PASSOE - VERIFICA REQUISITI

L'offerta del concorrente è corredata, a pena di esclusione, dal versamento della contribuzione nella misura di € 200,00 (euro duecento/00), così come indicato dalla Deliberazione dell'A.N.A.C. n. 1121 del 29/12/2020.

Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'A.N.A.C. al seguente indirizzo: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti>.

Nel caso di ATI costituite o costituende il versamento è unico e il pagamento sarà eseguito dall'impresa qualificata come capogruppo.

La comprova dell'avvenuto pagamento, dovrà essere inserita all'interno della busta A "Documentazione" contenente la documentazione amministrativa.

La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall'A.N.A.C. con delibera n. 157 del 17 febbraio 2016.

Deve pertanto essere prodotto il PASSOE che il concorrente deve obbligatoriamente inserire nella busta A contenente la documentazione amministrativa.

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO DA CONCORDARE CON IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA DELLA FONDAZIONE DOTT.SSA ADRIANA BITTONI (TEL. 071/679215 - MAIL: SEGRETARIO@FONDAZIONESMG.IT).

Si prevede il sopralluogo obbligatorio per le seguenti motivazioni: il complesso che ospita la Casa di Riposo e Residenza Protetta S. Maria Goretti si articola su tre livelli dal piano terra al piano terzo, ed una documentazione video dei luoghi non garantirebbe la possibilità per l'aspirante offerente di formarsi un'idea sufficientemente circostanziata dei servizi che dovranno essere svolti.

In occasione del sopralluogo, secondo le tempistiche da concordare con il Responsabile di Segreteria della Fondazione, verrà assicurato il pieno rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della pandemia da SARS-CoV2.

La mancata effettuazione del sopralluogo costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete e, se costituita in RTI, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il

sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

CAPACITA' RICHIESTE

A) Requisiti di idoneità morale

Tutti i concorrenti devono attestare l'insussistenza a loro carico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale: *“1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:*

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma

4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano

un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia

di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

- e) *una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;*
- f) *l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;*
- f-bis) *l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;*
- f-ter) *l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;*
- g) *l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;*
- h) *l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;*
- i) *l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;*
- l) *l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi*

dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omissi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto;

viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo

12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.”.

ATTENZIONE

- I suddetti requisiti di idoneità morale dovranno essere autocertificati e comprovati anche:

- **dagli operatori economici consorziati, designati all'esecuzione dell'appalto;**

• (nel caso di cessione d'azienda) dai soggetti che rivestono le qualifiche di cui al comma 3 dell'art. 80, limitatamente alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.

- I concorrenti sono tenuti ad indicare eventuali reati rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettere a) e c) del D.Lgs. 50/2016.

- Qualora dal Casellario Informatico presso l'A.N.A.C. risultino a carico dell'impresa annotazioni per risoluzione contrattuale o illecito professionale, seppur oggetto di impugnativa, il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione tutta la documentazione necessaria a far comprendere se la fattispecie rientri o meno nella previsione di cui all'art. 80, comma 5, lettere c) e c - ter). In particolare devono essere prodotti sia gli atti dell'Ente che ha disposto la risoluzione contrattuale, sia gli atti difensivi dell'operatore economico.

REQUISITI DI CAPACITA' SPECIALE

1) Requisiti di idoneità professionale

Idonea iscrizione, con riferimento alla tipologia prestazionale assunta, al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XVI del Codice).

In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo Regionale.

La dichiarazione va resa nell'ambito della compilazione dell'All. 1 al presente disciplinare.

Il suddetto requisito, in ipotesi di raggruppamento o di consorzio ordinario non è frazionabile e deve, quindi, essere posseduto da ciascuna impresa partecipante.

2) Requisiti di capacità economico/finanziaria

Il concorrente deve aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di presentazione delle offerte un fatturato globale (voce A1 del conto economico o, in caso di non obbligo alla redazione del bilancio, parte/sezione di analogo documento contabile certificato) non inferiore ad Euro 4.387.068,00 (IVA esclusa).

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento il fatturato deve essere posseduto dal raggruppamento stesso nel suo complesso (principio del cumulo alla rinfusa) e, comunque, in misura maggioritaria da parte della capogruppo che esegue la prestazione principale (servizio assistenziale).

La dichiarazione in ordine a tale requisito dovrà essere resa nell'ambito dell'All. 1 al presente disciplinare.

3) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa

Ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 83 e dell'Allegato XVII del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., gli offerenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

- aver svolto nell'ultimo triennio naturale e consecutivo antecedente la pubblicazione del bando di gara almeno un servizio assistenziale analogo a quello oggetto del presente affidamento, per almeno n. 2 anni consecutivi, e per un valore annuo non inferiore ad Euro 700.000,00 IVA esclusa presso strutture residenziali che accolgono una utenza mista (autosufficienti, parzialmente non autosufficienti, completamente non autosufficienti, lungodegenti, demenze);

- aver svolto nell'ultimo triennio naturale e consecutivo antecedente la pubblicazione del bando di gara almeno un servizio infermieristico analogo a quello oggetto del presente affidamento, per almeno n. 2 anni consecutivi, e per un valore annuo non inferiore ad Euro 250.000,00 IVA esclusa, presso strutture residenziali che accolgono

una utenza mista (autosufficienti, parzialmente non autosufficienti, completamente non autosufficienti, lungodegenti, demenze);

-aver svolto nell'ultimo triennio naturale e consecutivo antecedente la pubblicazione del bando di gara almeno uno dei servizi generali analoghi a quelli oggetto del presente affidamento (servizi integrativi di fisioterapia e/o psicologia e/o parrucchieria e/o cucina e/o servizi di pulizie e/o servizi di lavanderia/ guardaroba e/o servizi di animazione), per almeno n. 2 anni consecutivi, presso strutture residenziali che accolgono una utenza mista (autosufficienti, parzialmente non autosufficienti, completamente non autosufficienti, lungodegenti, demenze), a prescindere dal loro importo;

In caso di partecipazione in raggruppamento è necessario e sufficiente che il requisito sia posseduto dalla capogruppo del raggruppamento orizzontale in misura maggioritaria.

La dichiarazione in ordine al possesso del suddetto requisito dovrà essere resa nell'ambito della compilazione dell'All.1 al presente disciplinare, indicando specificatamente l'oggetto del servizio, il committente, l'importo e l'esatto periodo temporale di riferimento.

- essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015

In caso di partecipazione in raggruppamento è necessario che il suddetto requisito sia posseduto da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

La dichiarazione in ordine al possesso del suddetto requisito dovrà essere resa nell'ambito della compilazione dell'All.1 al presente disciplinare.

Si richiede inoltre:

a) Autocertificazione in cui si dichiara di poter utilizzare all'interno della struttura personale qualificato nel settore specifico oggetto dell'appalto, per le seguenti mansioni:

- socio-sanitarie: infermieri e psicologo;
- assistenziali: OSS, con esperienza in strutture residenziali per anziani caratterizzate dalla presenza di un'utenza mista (autosufficienti, parzialmente non autosufficienti, completamente non autosufficienti, lungodegenti, demenze);
- riabilitative: terapeuta della riabilitazione;
- educative: educatore, animatore, in possesso di Diploma Universitario di Educatore Professionale e/o diploma ed esperienza equipollente;
- servizi generali:
 - cucina: operatori in possesso di esperienza certificata di almeno tre anni, di cui almeno n. 1 in possesso della qualifica di Cuoco con funzioni di referente di cucina;
 - pulizie: operatori in possesso di esperienza certificata almeno triennale;
 - lavanderia/guardaroba: operatori in possesso di esperienza certificata almeno biennale;
 - gestione organizzativa: operatore in possesso di esperienza certificata almeno triennale. Il Responsabile incaricato della Ditta aggiudicataria non potrà ricoprire anche altre mansioni all'interno della struttura.

b) Impegno, in caso di aggiudicazione, di adempiere, nei primi 30 giorni dall'inizio del servizio, ad espletare tutte le procedure per gli adempimenti in materia di sicurezza e protezione dell'impiego e dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81, ivi comprese le normative antincendio;

c) Impegno, in caso di aggiudicazione, di adempiere, nei primi 30 giorni dall'inizio del servizio, alla normativa HACCP.

SUBAPPALTO

Stante la particolare e delicata natura del servizio, e ai sensi dell'art. 142, comma 5 bis e septies del Codice, il subappalto è vietato.

AVVALIMENTO

Considerata la natura e particolarità del servizio stesso, l'avvalimento non è ammesso, sia in virtù del comma 4 dell'art. 89, trattandosi di "*compiti essenziali*" sia in virtù del combinato disposto del comma 5-nonies dell'art. 142 con il comma 5-septies del medesimo articolo, che non richiama l'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

I soggetti ammessi alla gara sono quelli elencati dall'art. 45 D.Lgs. 50/2016.

Si specifica che:

- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale (art. 48, comma 7, Codice).

- è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 48, comma 8, del Codice).

- è vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;

- è consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del medesimo decreto, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata;

- salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.

- salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di

uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

- è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

- le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).

- le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

- la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: l'offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

In conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 95 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50, l'appalto verrà affidato con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

CRITERI	DESCRIZIONE	PESO
1	Offerta qualitativa	70
2	Offerta economica	30
	TOTALE	100

A) Criteri per la valutazione della qualità (max 70)

N°	Qualità	Max Punti
1	Progetto Servizio assistenza alla persona	36
2	Servizio Mensa	5
3	Servizio Pulizia	4
4	Servizio Guardaroba e lavanderia	2
5	Servizio Fisioterapia	3
6	Servizio Animazione	2
7	Servizio Psicologia	2
8	Servizio barbieria/parrucchieria	1
9	Proposte integrative	15
	Totale punteggio massimo per fattore Qualità	70

I suddetti punteggi saranno così suddivisi:

La valutazione degli elementi qualitativi dell'offerta verrà effettuata attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Ogni commissario provvederà ad assegnare, ad ogni singolo elemento di valutazione specificato, un valore compreso tra 0 e 1:

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
ECCELLENTE	1
OTTIMO	0,9
BUONO	0,8
DISCRETO	0,7
SUFFICIENTE	0,6
MEDIOCRE	0,5
INSUFFICIENTE	0,4
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,3
TOTALMENTE INSUFFICIENTE	0,2
NEGATIVO	0,1
TOTALMENTE NEGATIVO	0

Si procederà quindi ad effettuare la media dei suddetti valori attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che avrà conseguito la media dei valori più elevata e proporzionando ad esso la media dei valori conseguita dagli altri concorrenti attraverso la seguente formula:

C(i) = 1 * M(i) / Mmax (tutti i valori verranno arrotondati alla terza cifra decimale, per difetto qualora la quarta cifra dopo la virgola sarà minore o uguale a quattro, per eccesso qualora la cifra dopo la virgola sarà maggiore o uguale a cinque)

Dove:

C(i) = Coefficiente attribuito al concorrente (i)esimo

M(i) = Media dei valori ottenuta dal concorrente (i)esimo. La media viene calcolata sommando tutti i valori attribuiti da ogni singolo commissario al concorrente (i)esimo e dividendo tale somma per il numero dei commissari.

Mmax = Media dei valori del concorrente che ha ottenuto la migliore valutazione.

Il punteggio ottenuto dal singolo concorrente nel singolo elemento/sub elemento di valutazione, verrà determinato moltiplicando il coefficiente attribuito al concorrente (i)esimo per il punteggio massimo in ordine al singolo elemento/sub elemento di valutazione come risulta dalla seguente formula:

$$P(i) = C(i) * Pmax$$

Dove:

P(i) = Punteggio del concorrente (i)esimo ottenuto nel singolo elemento/sub elemento di valutazione.

C(i) = Coefficiente attribuito al concorrente (i)esimo nel singolo elemento di valutazione.

Pmax = Punteggio massimo specificato nell'Art. 13) del presente disciplinare per il singolo elemento/sub elemento di valutazione.

Successivamente, al fine di attribuire il punteggio definitivo finale al progetto tecnico, per ogni concorrente verrà effettuata la somma dei punteggi ottenuti nei singoli elementi di valutazione attraverso la seguente formula:

$$P_f(i) = \sum P(i)$$

Dove:

P_f(i) = Punteggio finale del concorrente (i)esimo

P(i) = Punteggio del concorrente (i)esimo ottenuto nel singolo elemento di valutazione

\sum = Sommatoria

Si specifica che relativamente al Servizio di assistenza alla persona, vista la rilevanza di tali prestazioni per il presente appalto, non saranno considerate congrue, e pertanto saranno escluse dalla gara (per le stesse non si procederà all'apertura della rispettiva offerta economica), le offerte che non raggiungeranno complessivamente almeno 30 punti su 36.

Non saranno considerate congrue, e pertanto escluse dalla gara (per le stesse non si procederà all'apertura della rispettiva offerta economica), le offerte che non raggiungeranno complessivamente almeno punti 50 su 70.

B) Criteri per la valutazione del prezzo (max 30)

Per quanto attiene all'offerta economica, il punteggio sarà attribuito come segue: all'offerta che presenterà il miglior ribasso percentuale verrà attribuito il punteggio massimo (punti 30). Alle altre offerte saranno assegnati punti ridotti derivanti dalla moltiplicazione del coefficiente C per 30 punti. Detto coefficiente è calcolato in base alla seguenti formule:

Se il valore dell'offerta (ribasso) è MINORE O UGUALE della soglia:

$$C_i = X * A_i / A_{soglia}$$

Se il valore dell'offerta (ribasso) è MAGGIORE della soglia:

$$C_i = X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}] / (A_{max} - A_{soglia})]$$

Dove:

C_i = Coefficiente attribuito al concorrente (i)esimo;

A_i = Valore dell'offerta (ribasso obbligatorio) del concorrente (i)esimo;

A_{soglia} = Media aritmetica del valore delle offerte (ribasso obbligatorio sul prezzo) dei concorrenti;

A_{max} = Valore dell'offerta (ribasso obbligatorio) più conveniente;

X= 0,80 (percentuale applicata)

N.B:

I Coefficienti (Ci), ottenuti dalle surriferite formule, verranno arrotondati alla 9^a cifra dopo la virgola (per difetto qualora la 10^a cifra dopo la virgola è Minore o Uguale a 4, per eccesso qualora la 10^a cifra dopo la virgola è Maggiore o Uguale a 5).

Il punteggio relativo al prezzo, ottenuto dalla moltiplicazione del coefficiente C per 30 punti, verrà troncato alla 3^a cifra decimale.

Saranno esclusivamente ammesse offerte in ribasso obbligatorio sul prezzo a base d'asta e le stesse verranno applicate ai singoli importi giornalieri.

Progetto Tecnico per la valutazione del fattore Qualità

Al fine di consentire l'attribuzione dei punteggi relativi alla "qualità", il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, deve allegare la seguente documentazione:

Servizi	Criteri di Valutazione	Sotto punteg.	N° Facciate Max	Formato Facciate	Tipo e dim. Car.	Punteg. Max
	Sub Criterio 1:					

Servizio di assistenza alla persona	<p>Progetto finalizzato all'espletamento dei servizi di assistenza alla persona coerentemente con quanto richiesto dall'art. 3 del Capitolato. Il Progetto dovrà indicare l'organizzazione, le concrete modalità operative, le attività svolte, i piani di lavoro, l'integrazione delle attività di assistenza alla persona con l'erogazione degli altri servizi previsti nel Capitolato, nonché le modalità di sostituzione degli addetti assenti in modo non prevedibile. Il progetto dovrà essere completo ed esaustivo e dovrà permettere l'apprezzamento delle modalità organizzative del servizio nell'ottica della tutela dell'ospite.</p> <p>Sub Criterio 2: Articolazione dei turni di servizio con specificazione del monte ore in coerenza con quanto indicato all'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Sub Criterio 3: Piano di aggiornamento e formazione permanente per il personale, coerentemente con quanto riportato all'art. 2 - punto 5 del Capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Sub Criterio 4: Modalità di gestione dei rapporti con gli ospiti e relativi parenti.</p> <p>Sub Criterio 5:</p>	18				
		10	A4 Max 32 righe per facciata	Arial Corpo 12	36	
		5				
		2				
		4				

	<p>Metodi e strumenti proposti per l'autocontrollo delle prestazioni rese, per il controllo e la verifica dei risultati, monitoraggio e valutazione dei risultati e della qualità percepita.</p> <p>Sub Criterio 6: Coinvolgimento e collaborazione con le associazioni di volontariato e genericamente con le risorse del territorio per attività di supporto ed interazione.</p>	3				
		4				
Servizio Mensa	<p>Progetto organizzativo in relazione a quanto previsto all'art. 4 del Capitolato per garantire una buona qualità dei menù preparati, con particolare riferimento alle materie prime utilizzate. Il progetto dovrà indicare le modalità organizzative del servizio, la distribuzione degli orari di lavoro nella giornata, i menù proposti e le caratteristiche dei cibi con riferimento all'utilizzo di prodotti di qualità, nonché il programma di controllo delle qualità rispetto al servizio: procedure HACCP, modalità di monitoraggio dell'erogazione del servizio, misurazione del grado di soddisfazione dell'utente.</p>	5	8	A4 Max 32 righe per facciata	Arial Corpo 12	5
Servizio Pulizie	<p>Progetto del servizio pulizie coerentemente con quanto previsto all'art. 5 del Capitolato. Il progetto dovrà indicare le modalità organizzative del servizio, il piano delle attività, la distribuzione degli orari di lavoro nella giornata, la tipologia dei prodotti utilizzati, l'integrazione delle attività con l'erogazione degli</p>	4	4	A4 Max 32 righe per facciata	Arial Corpo 12	4

	altri servizi previsti nel capitolato nonché le modalità di smaltimento dei rifiuti anche speciali.					
Servizio Guardaroba e Lavanderia	Progetto del servizio guardaroba e lavanderia coerentemente con quanto previsto all'Art. 6 del Capitolato. Il Progetto dovrà indicare se il servizio verrà espletato all'interno o all'esterno dell'Ente, le modalità operative, gli orari giornalieri e la periodicità di riconsegna degli indumenti puliti agli ospiti.	2	2	A4 Max 32 righe per facciata	Arial Corpo 12	2
Servizio di Fisioterapia	Progetto organizzativo per il servizio di fisioterapia coerentemente con quanto previsto all'art. 3 lett. E del capitolato. Dovrà indicare le modalità di svolgimento del servizio, i piani di lavoro, le procedure operative, la distribuzione degli orari di lavoro nella giornata e le modalità di relazione con gli altri servizi.	3	1	A4 Max 32 righe per facciata	Arial Corpo 12	3
Sevizio Animazione	Progetto del servizio di animazione, coerentemente con quanto previsto all'art. 3 lett. C del capitolato. Dovrà contenere il programma di animazione della struttura indicante le attività, le concrete modalità operative di erogazione del servizio e gli orari giornalieri dello stesso.	2	1	A4 Max 32 righe per facciata	Arial Corpo 12	2

Servizio di psicologia	Progetto del servizio di Psicologia coerentemente con quanto previsto all'art. 3 lett. D del capitolato. Dovrà contenere le concrete modalità operative del servizio e gli orari giornalieri dello stesso.	2	1	A4 Max 32 righe per facciata	Arial Corpo 12	2
Servizio Barbieria/Parrucchieria	Progetto organizzativo del servizio coerentemente con quanto previsto dall'Art. 3 lett. F del capitolato. Dovrà contenere le concrete modalità operative del servizio, la periodicità e gli orari dello stesso.	1	1	A4 Max 32 righe per facciata	Arial Corpo 12	1
Proposte integrative e/o migliorative dei servizi (quali varianti al capitolato)	Descrizione in dettaglio delle eventuali proposte atte a migliorare la qualità dei servizi, anche attraverso l'espletamento di prestazioni aggiuntive e/o migliorative, (es.: + ore infermieri, + ore Oss, + ore di pulizie, etc), attrezzature (es: automezzo a disposizione, lavatrici, forno, etc) fermo restando i contenuti previsti nel Capitolato e la quantificazione economica offerta. Tali proposte non debbono comportare spese aggiuntive per la stazione appaltante.	15	2	A4 Max 32 righe per facciata	Arial Corpo 12	15
Totale Punteggio						70

A parità di punteggio prevarrà l'offerta del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato nell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità verrà preferito il concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto in riferimento al criterio di valutazione cui è stato attribuito il peso più alto.

PROCEDIMENTO DI GARA

DATA IN CUI SI RIUNISCE L'ORGANO DI GARA ED APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO GIURIDICO DELL' "INVERSIONE PROCEDIMENTALE" IN FORZA DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 55 DEL 2019 COME MODIFICATO DALL'ART. 8, COMMA 7, LEGGE N. 120 DEL 2020 ED IN APPLICAZIONE DELL'ART. 133, COMMA 8, DEL D.LGS. 50/2016.

In applicazione dell'istituto giuridico dell'"*inversione procedimentale*", la procedura di gara seguirà il seguente iter:

- Termine di presentazione delle offerte: **26/10/2021 alle ore 10.00.**
- Nomina commissione giudicatrice.
- Apertura delle offerte tecniche, la cui data, comunque successiva al suddetto termine di presentazione delle offerte, verrà comunicata ai partecipanti con pec, da parte della Commissione giudicatrice, esame delle stesse ed attribuzione dei relativi punteggi.
- Apertura delle offerte economiche da parte della Commissione giudicatrice, attribuzione dei relativi punteggi e formazione della graduatoria.
- La verifica dell'anomalia avverrà ai sensi dell'art. 97, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, salva la facoltà di avvalersi del comma 6, ultimo periodo del suddetto articolo (si prevede, cioè, la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse).

La verifica sarà svolta dal RUP con l'eventuale ausilio della commissione giudicatrice.

- In capo all'operatore economico primo in graduatoria si procederà alla verifica della documentazione amministrativa inserita all'interno della busta A.

Tale verifica verrà svolta dall'Avv. Fabrizio Basso, Presidente della SUA.

I verbali di gara saranno poi pubblicati e trasmessi via pec ad ogni singolo concorrente tramite la piattaforma telematica.

Si specifica che le sedute di apertura delle buste non saranno pubbliche non solo in considerazione dell'attuale situazione emergenziale, ma anche in quanto, come riconosciuto unanimemente dalla giurisprudenza di merito più recente, *“la garanzia della integrità delle offerte è insita nella stessa procedura informatica, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico: “[...] la gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura”* (T.A.R. L'Aquila, Sez. I, 19/01/2019 n. 54)” (così T.A.R. Campobasso, 10.07.2019 n. 239).

REGIME DELLE ESCLUSIONI – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Il regime delle esclusioni verrà gestito dalla stazione appaltante in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”*.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE Il concorrente dovrà attenersi, a pena di esclusione, alle norme tecniche di utilizzo della piattaforma visionabili al seguente link: https://provanco.tuttogare.it/norme_tecniche.php.

La documentazione di gara consisterà nella predisposizione di tre buste, denominate rispettivamente: “A – Documentazione Amministrativa”, “B – Offerta tecnico qualitativa”, “C- Offerta economica”.

NB. I files dovranno essere caricati in piattaforma con lo stesso nome conferito agli stessi dalla stazione appaltante.

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A deve contenere, a pena di esclusione da gestire in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016:

a) domanda di partecipazione in bollo (**ALL. 1**), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore, in forza di apposita procura notarile. Si precisa che il concorrente deve assolvere l’imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante la seguente modalità: applicando la marca da bollo (contrassegno) prima della scansione per immagine, oppure indicando sulla domanda di partecipazione data, ora e numero di identificazione del contrassegno o, ancora, allegando un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansionarlo mediante copia per immagine in formato PDF e allegarlo; l’originale con la marca da bollo deve essere conservato dall’offerente.

La violazione delle disposizioni di cui sopra, non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell’offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell’importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972);

b) DGUE, ai fini dell’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di ordine morale, compilato utilizzando il compilatore guidato proposto dalla piattaforma. Al

termine della compilazione il sistema consente all'operatore economico il download del DGUE in formato XML che dovrà essere sottoscritto digitalmente ed inserito nella busta A. **ALL'INTERNO DELLA STESSA BUSTA VA INSERITO ANCHE IL DGUE IN FORMATO PDF.**

N.B. Il concorrente nel predisporre il D.G.U.E. dovrà scrupolosamente attenersi alle indicazioni contenute nella “Guida per la compilazione del D.G.U.E.” che, ai fini di una più agevole consultazione, si allega al presente bando (ALL. 5). La piattaforma genera tale documento nella versione adeguata alla normativa nazionale.

In caso di partecipazione in RTI, l'operazione dovrà essere ripetuta da ogni impresa facente parte del raggruppamento; in caso in cui si ricorra all'avvalimento dovrà, altresì, essere prodotto il D.G.U.E. della ausiliaria;

c) All. 2 in ordine al possesso dei requisiti di ordine morale in capo ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, diversi dal legale rappresentante, qualora quest'ultimo non intenda rendere tale dichiarazione nell'ambito del DGUE. **In tal caso, limitatamente alle suddette persone fisiche legittimamente sprovviste di firma digitale, le relative dichiarazioni sono effettuate dal diretto interessato con firma olografa prima della scansione per immagine del documento, cioè dell'All. 2, corredate da fotocopia del proprio documento di riconoscimento e firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico offerente;**

d) quietanza del versamento (deve riportare l'indicazione che la somma va accreditata come deposito cauzionale provvisorio; alla quietanza va allegato un documento che contenga le indicazioni per lo svincolo della cauzione stessa) ovvero fideiussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari autorizzati ovvero polizza assicurativa originale relativa alla cauzione provvisoria prodotte e sottoscritte digitalmente;

e) impegno del fideiussore sottoscritto digitalmente a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs n. 50/16. Si ricorda che: 1. La dichiarazione di impegno di un fideiussore al rilascio della polizza definitiva deve accompagnare, a pena di esclusione, anche la cauzione provvisoria costituita in contanti o mediante bonifico bancario; 2. il comma 8 dell'art. 93, non si applica alle microimprese, piccole e medie

imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

f) copia del documento attestante il possesso dei sistemi di qualità. E' consentita la presentazione della certificazione (in copia conforme all'originale, anche nelle forme previste dall'art. 19 del D.P.R. 445/2000, utilizzando l'**ALL. 3**;

g) procura notarile qualora la domanda di partecipazione venga presentata da un procuratore;

h) dichiarazione ex art. 1 DPCM 187-1991, da rendersi solo dai soggetti ivi indicati (**ALL.4**);

i) *passoe*;

l) copia scansionata visura camerale;

m) qualora dal Casellario Informatico presso l'A.N.A.C. risultino a carico dell'impresa annotazioni per risoluzione contrattuale o illecito professionale, seppur oggetto di impugnativa, il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione tutta la documentazione necessaria a far comprendere se la fattispecie rientri o meno nella previsione di cui all'art. 80, comma 5, lettere c) e c - ter). In particolare devono essere prodotti sia gli atti dell'Ente, sia gli atti difensivi dell'operatore economico;

n) progetto di riassorbimento del personale del gestore uscente;

o) comprova versamento contributo ANAC;

p) attestazione avvenuto sopralluogo.

BUSTA B) OFFERTA TECNICO/QUALITATIVA

All'interno della busta B andrà inserita l'offerta qualitativa.

Tale offerta deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente, da un suo procuratore munito di procura notarile da inserire all'interno della busta A) ovvero, in caso di R.T.I. non costituiti, dai legali rappresentanti **di tutte le ditte partecipanti**.

BUSTA C) OFFERTA ECONOMICA

All'interno della busta C) va inserita l'offerta economica da esprimersi tramite la compilazione dell'All. 6 al presente disciplinare.

L'offerta economica dovrà indicare, in cifre ed in lettere, il ribasso percentuale, espresso sino alla terza cifra decimale, sull'importo a base di gara di Euro 4.343.631,69.

La percentuale di ribasso offerta dall'aggiudicatario in sede di gara si applica, conseguentemente a tutti gli importi e/o tariffe utilizzati per calcolare l'importo posto a base di gara. In altre parole, il ribasso offerto determinerà la proporzionale diminuzione degli importi annui relativi ai singoli servizi oggetto dell'appalto ed, ancor prima, la diminuzione, sempre proporzionale al ribasso offerto, delle tariffe orarie applicate.

In caso di contrasto tra percentuale espressa in cifre e percentuale espressa in lettere prevale quella espressa in lettere.

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare, **a pena di esclusione**, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 10, primo periodo).

In caso di partecipazione in RTI non ancora costituito l'offerta dovrà essere firmata, **a pena di esclusione**, da **tutti i** legali rappresentanti/procuratori speciali di ogni singola impresa.

ALTRE DICHIARAZIONI RICHIESTE DALLA DISCIPLINA DI GARA E RIPORTATE NELL'ALL. 1

Ogni concorrente deve (nel modulo previsto dalla stazione appaltante (All. 1):

- dichiarare di avere preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sia sull'espletamento del servizio sia sulla formulazione dell'offerta; di aver preso visione della determinazione dirigenziale a contrattare e del capitolato speciale, e di accettare, senza riserva o

condizione alcuna, tutte le particolari condizioni di esecuzione dell'appalto dal medesimo previste, nonché tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara;

- indicare le eventuali parti dell'offerta e della documentazione a suo corredo costituenti segreti tecnici o commerciali, o ulteriori aspetti riservati della stessa, e dunque, sottratte all'eventuale accesso agli atti del procedimento di cui all'art. 53 del D.L.gs. 50/2016.

A tal fine dovrà rendere motivata e comprovata dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso le suddette parti dell'offerta (Si specifica, al riguardo, che la dimostrazione di un segreto tecnico-commerciale deve essere fornita in modo puntuale, dovendo le argomentazioni essere idonee a superare il confine tra semplice originalità dell'offerta tecnica e know how qualificabile come distinto bene aziendale).

Qualora l'impresa concorrente non renda tale dichiarazione oppure in mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, l'offerta e tutta la documentazione a suo corredo saranno da intendere come interamente accessibili.

Analogamente motivata e comprovata dichiarazione dovrà essere presentata dall'impresa concorrente con riferimento alle giustificazioni dell'offerta, qualora richieste.

Resta ferma in ogni caso la facoltà per l'amministrazione di valutare le dichiarazioni del concorrente.

Si precisa che in caso di accesso agli atti della presente procedura, le previsioni di cui al presente punto costituiscono comunicazioni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006.

- di essere a conoscenza dell'accordo di collaborazione tra la Provincia di Ancona e la Guardia di Finanza in materia di Appalti Pubblici e di accettarne il contenuto.

Tale accordo è scaricabile dal seguente link:

<http://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServePG.php/P/1109310030375>

- di accettare la clausola sociale nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione di impresa e di allegare il relativo progetto di riassorbimento o, in alternativa, di impegnarsi, in sede di esecuzione del contratto di appalto, a rispettare la clausola sociale nei limiti della propria organizzazione di impresa.

Ai sensi delle le linee guida n. 13 dell'ANAC, nella documentazione di gara sono forniti i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione, quali: numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall'attuale appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente.

ALTRE INFORMAZIONI

- il valore del contratto è dato dal valore globale comprendente sia la parte ad affidamento certo che la parte ad affidamento opzionale;
- ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, non si procede ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- si aggiudicherà l'appalto anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché conveniente ed idonea, come sopra indicato;
- ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, il capitolato d'appalto prevede l'obbligo della clausola sociale, nei limiti di compatibilità della stessa con l'organizzazione di impresa dell'operatore economico;
- le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- le disposizioni della presente *lex specialis* sono prevalenti rispetto alle eventuali disposizioni in contrasto contenute nel capitolato speciale d'appalto e nella determinazione a contrarre;
- i pagamenti avverranno nel rispetto delle modalità indicate in capitolato ed in particolar modo degli artt. 10 e 12 dello stesso;
- l'aggiudicatario è obbligato a costituire cauzione definitiva ai sensi dell'art. 20 del capitolato speciale di appalto, nonché le ulteriori coperture assicurative previste dal capitolato stesso;
- responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Adriana Bittoni (tel. 071/679215
- mail: segretario@fondazioneismg.it);

- informazioni riguardanti la procedura di gara possono essere richieste tramite la piattaforma telematica entro il giorno 19/10/2021 alle ore 13.00;
- il contratto di appalto verrà redatto in forma di scrittura privata semplice con spese a carico dell'aggiudicatario;
- le spese relative alla pubblicazione del bando (in Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani – due a diffusione nazionale e due a diffusione locale - e dell'esito di gara sono a carico dell'aggiudicatario che dovrà rimborsarle alla Fondazione entro trenta giorni dall'aggiudicazione e, comunque prima della stipula del contratto, ed ammontano indicativamente ad euro 2.000; analogamente, anche le spese necessarie alla stipula del contratto di appalto saranno a carico dell'aggiudicatario;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informano i concorrenti che i dati personali acquisiti con la presente procedura verranno utilizzati unicamente per gli adempimenti ad essa connessi e sono fatti salvi i diritti che gli artt. 12 e 22 del Regolamento UE 2016/679 garantisce ai soggetti interessati;
- per quanto non espressamente previsto dalla presente *lex specialis*, trovano applicazione le disposizioni contenute nei seguenti atti normativi:

- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
- D.L.gs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
- Deliberazione Consiliare n. 24 del 20/5/2016 Approvazione Regolamento Interno SUA e approvazione schema di convenzione, successivamente modificata con deliberazione consiliare n. 46 del 26/9/2017
- Deliberazione Consiliare n. 21 del 02/10/2020 Approvazione Regolamento Attività Contrattuale dell'Ente.
-

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I

(Avv. Fabrizio Basso)

IL RESPONSABILE DELL'AREA APPALTI E CONTRATTI

(Dott.ssa Jasmin Massaccesi)

ALLEGATI

ALL. 1 Domanda di partecipazione alla gara ed altre dichiarazioni non contenute nel D.G.U.E.

ALL. 2 Autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti di ordine morale in capo ai soggetti diversi dal legale rappresentante

ALL. 3 Schema per la dichiarazione di conformità all'originale di documenti

ALL. 4 Dichiarazione ex art. 1 DPCM 187-1991

ALL. 5 Guida per la compilazione del D.G.U.E.

ALL.6 Modello predisposizione offerta economica